

Regione Siciliana

Fondo per il pagamento del trattamento
di quiescenza e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale
Fondo Pensioni Sicilia

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**REGOLAMENTO
DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI
INDIRIZZO E VIGILANZA**

(allegato alla Delibera del CIV n. 3 dell'8 marzo 2012)

(aggiornato con la Delibera del CIV n. 1 del 4 giugno 2020)

INDICE

<i>Disposizioni Preliminari</i>	3
(Campo di applicazione).....	3
<i>Funzioni di indirizzo</i>	3
(Esercizio della funzione in indirizzo).....	3
(Atti di indirizzo).....	4
(Piani pluriennali e Piani di investimento e disinvestimento).....	4
<i>Funzioni di vigilanza</i>	4
(Esercizio della funzione di vigilanza).....	4
(Modalità di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo).....	5
(Inottemperanza agli indirizzi).....	6
<i>Organizzazione delle attività del Consiglio</i>	6
(Durata incarico e insediamento del Consiglio).....	6
(Elezione del Presidente e del Vice Presidente).....	7
(Attribuzioni del Presidente).....	7
(Articolazione e strutture).....	7
(Commissioni Istruttorie).....	8
(Esperti esterni).....	8
(Autonomia operativa).....	8
(Rapporti con Organismi, Istituzioni esterne ed Organi del Fondo).....	9
<i>Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza</i>	9
(Partecipazione alle riunioni del Consiglio).....	9
(Assenze).....	10
(Pubblicità delle riunioni).....	10

 1

(Sede di convocazione).....	10
(Modalità della convocazione).....	11
(Documentazione).....	11
(Validità delle riunioni).....	11
(Oggetto della discussione).....	12
(Inversione e stralcio dell'ordine del giorno).....	12
(Discussione).....	12
(Validità delle deliberazioni).....	13
(Modalità delle votazioni).....	13
(Votazione a scrutinio segreto).....	13
(Votazione).....	14
(Astensione obbligatoria).....	14
(Formazione e contenuti del processo verbale).....	14
(Approvazione del processo verbale).....	15
(Segretario e funzioni di segreteria).....	16
(Disposizioni finali).....	16

Titolo I

Disposizioni Preliminari

Art. 1

(Campo di applicazione)

- 1 - Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna, le modalità e le strutture con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale (Fondo Pensioni Sicilia), di seguito denominato CIV, esercita la propria funzione in conformità alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento all'art.3, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato ed integrato dall' art.17, comma 23, della legge 15.5.97 n.127 e al Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, emanato con D.P.Reg. 23 dicembre 2009 n. 14.
- 2 -Il presente Regolamento disciplina altresì le riunioni del CIV, le funzioni del Presidente, del Vice Presidente, l'eventuale costituzione ed il funzionamento di Commissioni temporanee e i rapporti con gli altri organi e le strutture del Fondo Pensioni Sicilia.

Titolo II

Funzioni di indirizzo

Art. 2

(Esercizio della funzione indirizzo)

- 1 -Il CIV svolge la funzione di indirizzo generale del Fondo Pensioni Sicilia, tenendo conto della politica economica regionale e nazionale.
- 2 - La funzione di indirizzo è esercitata attraverso la programmazione generale delle attività del Fondo Pensioni Sicilia, la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali e delle rispettive priorità, l'individuazione delle linee di indirizzo per la pianificazione annuale e l'emanazione di direttive generali relative all'attività del Fondo Pensioni Sicilia.
- 3 - A tal fine il CIV, di norma entro sei mesi dal suo insediamento, predisponde ed approva il documento programmatico generale con cui fissa gli obiettivi da raggiungere nel quadriennio in relazione ai vincoli della politica economica nazionale e regionale ed alle risorse disponibili per realizzarli.
- 4 - Con tale documento il CIV indica inoltre le priorità, i tempi, le finalità e le principali linee di indirizzo del Fondo Pensioni Sicilia, su cui saranno basate la successiva fase di predisposizione, da parte degli organi deputati, dei relativi piani e dei documenti contabili.
- 5 - In sede di determinazione o di aggiornamento annuale degli obiettivi strategici pluriennali il CIV emana contestualmente le linee di indirizzo e le indicazioni sulle priorità che presiederanno alla elaborazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione.



Art. 3

(Atti di indirizzo)

1. Il CIV, emana atti di indirizzo al Fondo Pensioni Sicilia che, unitamente a quelli previsti dall'articolo precedente, presiedono alla elaborazione dei piani pluriennali, del bilancio di previsione, dei criteri di investimento e di disinvestimento e delle strategie gestionali adottati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia.
2. Il CIV, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.L.vo n. 479/94, ripreso dall'articolo 5 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, emana il documento programmatico generale, fissando gli indirizzi generali che il Fondo Pensioni Sicilia deve osservare ai sensi dell'art. 9 del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14:
 - determinazione dei piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e di disinvestimento;
 - attribuzione al Direttore delle risorse annuali di spesa;
 - determinazione delle direttive di carattere generale relative all'attività del Fondo Pensioni Sicilia, che costituiscono una più puntuale declinazione delle linee di indirizzo nei singoli settori.

Art. 4

(Piani pluriennali e Piani di investimento e disinvestimento)

1. Il CIV approva i piani pluriennali predisposti dal Consiglio di Amministrazione, così come i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
2. Il CIV nei casi in cui rilevi che i contenuti dei piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento non siano conformi alle linee di indirizzo, ai programmi e alle direttive emanate, rinvia tali atti per la modifica, al Consiglio di Amministrazione motivando il dissenso.
3. Per i casi di non ottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del CIV, si rinvia a quanto disposto dal successivo articolo 7.

Titolo III

Funzioni di vigilanza

Art. 5

(Esercizio della funzione di vigilanza)

- 1 - L'attività di vigilanza del CIV è finalizzata ad accertare la rispondenza dell'attività del Fondo Pensioni Sicilia alla attuazione dei suoi compiti istituzionali, tra cui il soddisfacimento dei diritti degli assicurati in termini di tempestività e qualità dei servizi resi.
- 2 - Nell'esercizio della funzione di vigilanza il CIV accerterà:



- a) l'effettiva applicazione degli indirizzi del CIV da parte degli organi di gestione del Fondo Pensioni Sicilia;
 - b) il raggiungimento degli obiettivi strategici pluriennali e le cause degli eventuali scostamenti dagli stessi;
 - c) l'opportuna ed economica gestione delle risorse utilizzate;
 - d) la puntuale, uniforme e trasparente applicazione delle direttive.
- 3 - Per attuare la propria funzione di vigilanza il CIV acquisisce i dati e gli elementi relativi alla complessiva attività di gestione del Fondo Pensioni Sicilia.
- 4 - L'esercizio della funzione di vigilanza si esplica attraverso:
- a) l'acquisizione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'acquisizione e la conseguente valutazione dei documenti trasmessi agli organi del Fondo Pensioni Sicilia da parte del Collegio dei Revisori dei conti nonché il pronunciamento sulle specifiche questioni segnalate;
 - c) l'apporto professionale delle strutture di supporto offerte dal Fondo Pensioni Sicilia;
 - d) l'attività del Servizio di Valutazione secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della legge 127/97, ed in base alle disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999;
 - e) le relazioni del Consiglio di Amministrazione sull'andamento di cassa;
 - f) le relazioni specifiche su particolari tematiche richieste al Consiglio di Amministrazione;
 - g) le informative del Direttore anche su richiesta del CIV.
- 5 - Inoltre possono essere acquisiti anche suggerimenti e valutazioni provenienti dal mondo del lavoro o da parte degli utenti in ordine ai servizi prestati.
- 6 - Nei casi in cui l'attività del Fondo Pensioni Sicilia si discosti dagli indirizzi stabiliti dal CIV o non risultino raggiunti gli obiettivi previsti nei piani pluriennali ovvero il perseguimento degli obiettivi stessi venga attuato con una non opportuna ed economica gestione delle risorse, il CIV emana ulteriori direttive finalizzate a correggere e riequilibrare l'attività di gestione. L'inottemperanza a queste ulteriori direttive, comporta l'applicazione di quanto disposto dall'art.7.

Art. 6

(Modalità di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo)

- 1 - Il procedimento per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo è regolato dalle disposizioni di cui ai commi seguenti.
- 2 - La proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo deliberati dal Consiglio di Amministrazione sono corredati della prevista documentazione di supporto nonché della relazione del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia e del Collegio dei Revisori dei conti.
- 3 - Le variazioni di bilancio sono trasmesse al CIV corredate dalla stessa documentazione di cui al comma 2.
- 4 - Il CIV, ai sensi dell' art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 479/94, come modificato dall'art. 17, comma 23 della Legge n. 127/97, approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Fondo Pensioni Sicilia entro 60 giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5 - Il CIV, in caso di non concordanza sul progetto di bilancio preventivo, sul conto consuntivo o le variazioni di bilancio predisposti dal Consiglio di Amministrazione, rinvia a quest'ultimo, per la modifica, gli atti medesimi esplicitando i motivi del dissenso.



- 6 - Per i casi di non ottemperanza agli indirizzi ed alle direttive del CIV, si rinvia a quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 7

(Inottemperanza agli indirizzi)

- 1 - La eventuale mancata ottemperanza, da parte degli organi di gestione del Fondo Pensioni Sicilia, agli indirizzi ed alle direttive del CIV viene segnalata al Presidente del Fondo Pensioni Sicilia, al C.d.A., al Direttore, e, per conoscenza, al Collegio dei Revisori dei conti, perché si provveda ai sensi di legge.
- 2 - Nel caso persista l'inottemperanza, il CIV provvede a segnalare la stessa all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica in qualità di Ente vigilante.
- 3 - In occasione della predisposizione del bilancio provvisorio da parte del Consiglio di Amministrazione, delle variazioni del preventivo finanziario e del conto consuntivo, il CIV, ove non concordi, rinvia tali atti al Consiglio di Amministrazione medesimo motivando il proprio dissenso.
- 4 - Ove il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia non ritenga di adeguarsi alle indicazioni del CIV, trasmette gli atti medesimi all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, corredati dalle osservazioni dei due organi, perché provveda all'approvazione definitiva ai sensi dell' art. 3, comma 4, ultima parte del primo periodo del D.L.vo 30 giugno 1994, n. 479, così come modificato ed integrato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Nelle more dell'intervento decisorio dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica, potranno comunque essere sollecitamente ricercate soluzioni funzionali volte all'approvazione degli atti di cui al comma 3, da comunicare, in caso di esito positivo, allo stesso Assessorato.

Titolo IV

Organizzazione delle attività del Consiglio

Art. 8

(Durata incarico e insediamento del Consiglio)

1. I componenti del CIV, ai sensi dell'art. 3 del D.l.vo 30 giugno 1994, n. 479, così come richiamato dall'art. 9 del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
2. Il CIV è convocato entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto di nomina, da parte del Consigliere più anziano per età.



Art. 9

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente)

- 1 - Il CIV nella sua prima seduta elegge, a norma dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 479/94 e dell'art. 17, comma 23 della legge n. 127/97, il Presidente tra i rappresentanti dell'Amministrazione regionale. L'elezione è deliberata a maggioranza assoluta dei voti dei componenti del CIV. Le votazioni sono ripetute fino a quando non venga raggiunta la suddetta maggioranza.
- 2 - Il CIV, su proposta del Presidente elegge tra i componenti della delegazione di designazione sindacale il Vice Presidente, delegato a sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Le elezioni sono deliberate a scrutinio segreto ed a maggioranza dei voti dei componenti del CIV.
4. Le votazioni di cui ai precedenti commi sono ripetute fino a quando non venga raggiunta la richiesta maggioranza.

Art. 10


(Attribuzioni del Presidente)

- 1 Il Presidente convoca e presiede il CIV.
- 2 Determina gli argomenti da sottoporre all'esame del CIV, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne proclama l'esito, dichiara sciolta la riunione.
- 3 Il Presidente convoca il CIV con la procedura di urgenza di cui al successivo art. 20, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti esposti nella richiesta stessa.
- 4 Il Presidente promuove le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento del Consiglio medesimo, assicura la trasmissione delle deliberazioni e degli ordini del giorno adottati agli altri Organi del Fondo Pensioni Sicilia, agli Organi e agli altri soggetti esterni, rappresenta il CIV all'esterno ed all'interno del Fondo Pensioni Sicilia Sicilia. Per questioni di particolare rilevanza, il Presidente, laddove ne ravvisi la necessità, può chiedere mandato al Consiglio medesimo.

Art. 11

(Articolazione e strutture)

- I - Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al fine di rendere efficace la propria attività, il CIV:
 - a) può istituire al proprio interno Commissioni istruttorie temporanee o valide per l'intero anno finanziario nei modi e con i compiti successivamente indicati e ne prevede il loro coordinamento organizzativo;
 - b) si avvale delle strutture operative del Fondo Pensioni Sicilia per supportare le funzioni di direzione politica e strategica, nonché di vigilanza del CIV;
 - c) può avvalersi, in via eccezionale, di esperti esterni, in conformità alle disposizioni di legge e con le modalità previste dal successivo articolo 13, operanti in affiancamento alla struttura, con funzioni di supporto alla stessa;
 - d) si avvale per il tramite del Direttore anche di elaborazioni ed apporti specialistici delle strutture del Fondo Pensioni Sicilia.

 7

Art. 12

(Commissioni Istruttorie)

- 1 - Il CIV allo scopo di rendere più efficiente ed efficace il proprio lavoro istituisce a maggioranza dei suoi componenti, Commissioni temporanee (con scadenze prefissate) o permanenti (valide per l'intero anno finanziario), con il compito di procedere, prima della discussione in sede del CIV, all'esame degli argomenti da sottoporre all'organo stesso. in attuazione di principi di funzionalità di tipo istruttorio e di studio e produttività, di semplificazione e snellezza amministrativa, con compito di relazionare al CIV.
- 2 - La composizione, la nomina e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal CIV.
- 3 - Le Commissioni temporanee soddisfano, in base a specifici progetti, particolari esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi con scadenza prefissata e con l'indicazione della data prevista per l'ultimazione dei lavori.
- 4 - Le Commissioni costituiscono un'articolazione funzionale del CIV.
 - a) svolgono funzioni istruttorie nelle materie di propria competenza, già poste all'attenzione del CIV stesso e da quest'ultimo assegnate, su proposta del Presidente, alle Commissioni ovvero, in caso di urgenza, attribuite a queste ultime dal Presidente medesimo, che nel caso ne darà comunicazione al CIV nella prima seduta utile;
 - b) esercitano poteri di iniziativa e di proposta ai fini dell'assegnazione di cui al punto precedente.
- 5 - La composizione delle Commissioni in numero non inferiore a due Consiglieri viene deliberata dal CIV su proposta nominativa del Presidente.
- 6 - Qualora si registrino in seno alla Commissione tesi diverse, tutte dovranno formare oggetto di illustrazione al CIV da parte del componente a ciò delegato.

Art.13

(Esperti esterni)

- 1 . Per le attività inerenti le funzioni di indirizzo e di vigilanza, il CIV, su proposta del Presidente e nei limiti delle somme a tale scopo accantonate tra quelle stanziare in sede di approvazione del bilancio preventivo, può deliberare a maggioranza assoluta di avvalersi in via eccezionale a supporto degli uffici ed in carenza di specifiche professionalità interne, anche di esperti esterni con specifica professionalità e competenza, in conformità con le disposizioni di legge vigenti sulla materia.
2. I contratti individuali con cui vengono affidati gli incarichi di collaborazione agli esperti esterni hanno durata temporanea e costo determinato.
3. La durata del contratto individuale non può in ogni caso oltrepassare la scadenza del mandato del CIV.

Art. 14

(Autonomia operativa)

- 1 – In attuazione del principio di autoregolamentazione affermato dall'art. 17, comma 23, della Legge

n.127/97 e D.P.R. 357/2003 ed al fine di garantire al CIV la necessaria autonomia operativa, nella predisposizione del bilancio preventivo sono determinati appositi capitoli o voci di spesa che - ferme restando l'unicità e l'integrità del bilancio - prevederanno le risorse necessarie a finanziare le attività del CIV connesse alle finalità istituzionali.

- 2 - Ogni anno il CIV provvederà a comunicare in tempo utile agli Organi di gestione le relative previsioni di spesa.
- 3 - Rimangono comprese nelle previsioni di spesa generali del Fondo Pensioni Sicilia le risorse destinate ai costi di funzionamento del CIV e delle sue articolazioni.

Art. 15

(Rapporti con Organismi, Istituzioni esterne ed Organi del Fondo)

1. Il CIV, in qualità di Organo politico nel modello ordinamentale previsto dal decreto legislativo 479/94, come modificato ed integrato dalla legge n.127/97, in ogni momento può rivolgersi alle Istituzioni per informare della propria attività e delle proprie decisioni, per sollecitare interventi istituzionali, per avanzare interventi e proposte inerenti al funzionamento del Fondo Pensioni Sicilia.
2. In occasione di problematiche di forte impatto sociale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza può organizzare momenti di confronto con le parti sociali.
3. Al fine di coordinare l'applicazione normativa per le materie di comune interesse e con l'obiettivo di ricercare e favorire sinergie, il CIV può organizzare momenti di confronto con i Consigli di Indirizzo e Vigilanza degli altri Istituti di cui al D.L.vo n. 479 del 1994.
4. Il CIV promuove ogni volta che lo ritiene utile e/o necessario incontri tra i diversi Organi del Fondo Pensioni Sicilia.
5. I componenti del CIV possono partecipare a specifici corsi di formazione organizzati dal Fondo Pensioni Sicilia e dall'Amministrazione regionale o dalla stessa finanziati, al fine di accrescere le conoscenze in materia finanziaria.

Titolo V

Riunioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Art.16

(Partecipazione alle riunioni del Consiglio)

1. Alle riunioni del CIV possono assistere il Presidente e il Direttore del Fondo Pensioni Sicilia.
2. Il Presidente del CIV può autorizzare il Direttore, in relazione a questioni particolari all'ordine del giorno, a farsi assistere dai responsabili delle strutture amministrative della Direzione o dai loro sostituti.
3. Il Presidente del CIV può chiedere agli altri organi del Fondo Pensioni Sicilia che, su specifiche

questioni all'ordine del giorno, intervengano chiarimenti ed informative ulteriori, anche da parte dei responsabili delle strutture amministrative o dei loro sostituti che il Direttore individuerà ed inviterà.

4. In casi particolari possono essere invitati esperti esterni ai quali sia stato conferito dal Fondo Pensioni Sicilia incarico specifico.

Art.17

(Assenze)

1. I componenti del CIV che sono impossibilitati a prendere parte ad una riunione, ne informano preventivamente la segreteria dell'organo almeno ventiquattro ore prima della riunione medesima o comunque prima della stessa, salvo casi di forza maggiore.
2. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, dà comunicazione delle assenze.
3. Nel caso in cui un Consigliere si astenga per tre volte consecutive senza preventiva comunicazione dal partecipare alle riunioni ordinarie, il CIV, qualora tale circostanza determini pregiudizio alla funzionalità dell'Organo Collegiale, ne informa, per il tramite del Presidente, l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

Art.18

(Pubblicità delle riunioni)

1. Le riunioni del CIV non sono pubbliche.
2. In via eccezionale, su richiesta motivata anche di un solo componente e su proposta del Presidente, il CIV può disporre che la riunione sia riservata ai soli componenti del Consiglio con la presenza del Collegio dei Revisori dei conti, del Presidente del Fondo Pensioni Sicilia e del Direttore.
3. In tali casi le funzioni di segreteria sono esercitate dal più giovane di età tra i componenti presenti del CIV, il quale provvede alla stesura del processo verbale della riunione.
4. Il processo verbale della riunione riservata è letto ed approvato nella stessa riunione riservata.

Art. 19

(Sede di convocazione)

1. Il CIV si intende convocato, di norma, presso la sede legale del Fondo Pensioni Sicilia in Palermo.
2. In casi particolari, esplicitamente motivati, le riunioni possono essere convocate in sede diversa.
3. Le sedute del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza possono svolgersi in modalità remota, mediante collegamento audio e video o anche solo audio, purchè sia possibile identificare con sicurezza i partecipanti alla seduta. Dell'utilizzo della modalità remota è fatta indicazione nell'avviso di convocazione. (*)

(*) comma aggiunto a seguito di deliberazione n. 1 del 4 giugno 2020 del CIV.

Art. 20

(Modalità della convocazione)

1. L'ufficio che svolge le funzioni di Segreteria del CIV predispone, per conto del Presidente, la convocazione scritta da inviare ai Consiglieri. La comunicazione della convocazione deve essere inviata al Presidente del Fondo Pensioni Sicilia ed al Direttore.
2. L'avviso di convocazione deve essere spedito all'indirizzo indicato dai destinatari a mezzo di raccomandata o recapito manuale con avviso di ricevimento, a mezzo fax o per e-mail, non meno di cinque giorni prima delle riunioni ed eccezionalmente, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
3. Le convocazioni devono contenere l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare e la sede, quando diversa da quella prevista dall'articolo precedente.
4. Nei casi di particolare urgenza, di cui al precedente comma 2, gli avvisi di convocazione e gli inviti possono essere comunicati anche con telegramma o per e-mail, contenente la sommaria indicazione degli argomenti da trattare.
5. E' equipollente all'avviso di convocazione l'indicazione, verbalizzata, relativa alla data della successiva riunione ed agli argomenti da trattare, comunicata in seduta dal Presidente. In tal caso i Consiglieri assenti devono essere convocati con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 21

(Documentazione

)

1. Le relazioni, con l'annessa documentazione, concernenti gli argomenti da trattare debbono essere trasmesse o rese disponibili presso la segreteria del CIV entro gli stessi termini dell'avviso di convocazione.
2. Le relazioni afferenti i casi di particolare urgenza, di cui al precedente articolo, possono essere distribuite all'inizio della riunione, ove non ne sia stato possibile il preventivo invio o il relativo deposito, eventualmente prevedendo in tal caso una sospensione della discussione idonea a consentire l'esame della documentazione stessa. La documentazione concernente gli argomenti aggiunti di cui al successivo articolo è distribuita nel corso della riunione.
3. Il CIV può avanzare all'organo competente motivata richiesta di relazione suppletiva su specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 22

(Validità delle

riunioni)

1. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della metà più uno dei componenti il CIV.
2. Ove nei termini fissati per la riunione non sia presente la maggioranza di cui al comma precedente, il Presidente, trascorsi trenta minuti, proclama deserta la riunione e ne dispone il rinvio ad altra seduta.

3. La verifica del numero legale deve essere fatta all'inizio della seduta dal Presidente e può essere effettuata nel corso della seduta di iniziativa del Presidente stesso o su richiesta anche di un solo componente.
4. I Consiglieri che intendono lasciare definitivamente la seduta, dovranno contestualmente comunicarlo al Presidente del CIV.
5. Quando la riunione non può avere luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, quelli degli assenti con gli eventuali relativi giustificati motivi e l'ora in cui è proclamata deserta la riunione.

Art. 23

(Oggetto della discussione)

1. Il CIV non può discutere né deliberare su questioni che non siano all'ordine del giorno.
2. Tuttavia, in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di almeno due Consiglieri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta a maggioranza assoluta dei componenti del CIV.
3. Singoli Consiglieri possono proporre al Presidente argomenti da inserire all'ordine del giorno per le successive riunioni; il Presidente ha facoltà di accogliere la richiesta oppure di far esprimere su di essa il CIV.
4. Qualora almeno due Consiglieri, con preavviso non inferiore a sette giorni, facciano richiesta di mettere all'ordine del giorno argomenti rientranti nella competenza del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, questi dovranno essere discussi nella prima seduta utile.

Art. 24

(Inversione e stralcio dell'ordine del giorno)

1. Su iniziativa del Presidente ovvero su proposta di ciascun Consigliere, il CIV può disporre la modifica dell'ordine degli argomenti inseriti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può proporre, all'inizio della seduta, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti, informando delle ragioni il CIV il quale accoglie o respinge la proposta stessa a maggioranza dei presenti.

Art. 25

(Discussione)

1. Chiunque intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce

il turno da seguire nella discussione in base all'ordine delle richieste.

2. Ha diritto di precedenza la mozione d'ordine, che può essere illustrata dal presentatore appena esaurito l'intervento in corso.
3. Il Presidente, nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei conti abbia espresso motivata riserva di legittimità, ne informa il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e sottopone la deliberazione assunta ad un nuovo esame.

Art. 26

(Validità delle deliberazioni)

1. Per la validità delle deliberazioni è necessario che al momento del voto sia presente la maggioranza dei Consiglieri ed occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
3. I Consiglieri che si allontanano dalla sala della riunione prima della votazione sull'argomento in discussione non sono computati nel numero necessario per la validità della deliberazione.

Art. 27

(Modalità delle votazioni)

1. Le votazioni di norma avvengono per alzata di mano.
2. Il Presidente può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale.
3. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
4. Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa.
5. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se richiesta anche da uno solo dei presenti, prima della comunicazione dell'esito della votazione.

Art. 28

(Votazione a scrutinio segreto)

1. La votazione è effettuata a scrutinio segreto nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, ovvero nelle deliberazioni riguardanti persone.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il Presidente è assistito da uno scrutatore scelto, di volta in volta, dal CIV fra i suoi componenti.
3. Il Presidente, ove prima dello spoglio delle schede accerti irregolarità, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo.

Art. 29

(Votazione)

1. La votazione si fa prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema del provvedimento proposto.
2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale. Essi sono ammissibili ove siano sostitutivi di quello principale o comunque si riferiscano direttamente al testo deliberativo.
4. Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un autonomo valore normativo, può essere richiesta al Presidente la votazione per parti separate. Il CIV decide a maggioranza sulla richiesta.
5. Per la votazione degli ordini del giorno presentati da uno o più Consiglieri si applicano le disposizioni già previste per gli emendamenti.

Art. 30

(Astensione obbligatoria)

1. I componenti il CIV e gli aventi diritto a partecipare alle riunioni debbono allontanarsi dalla sala durante la discussione e la votazione quando si tratti di liti o interessi personali o di interessi dei propri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado e del coniuge.
2. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati, con dichiarazione da inserire nel processo verbale.
3. Anche gli invitati alla riunione debbono allontanarsi dalla sala qualora vengano a trovarsi nelle situazioni di cui sopra.
4. Qualora si verificano le condizioni di cui al punto precedente per il Segretario le sue funzioni vengono svolte dal Consigliere più giovane di età.

Art. 31

(Formazione e contenuti del processo verbale)

- I. Il processo verbale riporta per ciascuna seduta:
 - a) l'intestazione dell'organo, la data, il luogo, l'ora di apertura e di chiusura della riunione;
 - b) gli estremi dell'atto di convocazione;
 - c) l'ordine del giorno, con specifica indicazione degli argomenti aggiunti come sopra specificato;
 - d) l'elenco dei presenti con l'indicazione di chi ha presieduto la seduta, di chi ha svolto le funzioni di Segretario nonché di chiunque vi abbia partecipato;

- e) il resoconto sommario della discussione distinto per argomento, con le procedure e l'esito delle votazioni, le dichiarazioni integrali degli intervenuti su richiesta degli stessi;
 - f) il testo integrale degli atti approvati, anche mediante rinvio ad allegati.
2. Il processo verbale è redatto da chi ha svolto le funzioni di segretario della seduta e viene sottoscritto, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto la riunione e da chi ha redatto il verbale stesso.
 3. Il processo verbale, gli atti preparatori delle deliberazioni ed i relativi stralci sono riservati. Ne può essere data copia all'esterno soltanto nei casi previsti dalla legge e dall'ordinamento interno.
 4. Le deliberazioni del CIV sono rese pubbliche attraverso affissione negli albi e pubblicazione negli atti ufficiali del Fondo Pensioni Sicilia o in apposita sezione del suo sito web, salvo che non ricorrano motivi di opportunità e di pregiudizio per gli interessi del Fondo Pensioni Sicilia stesso o di terzi e che non siano state assunte in sede riservata.
 5. Qualora per motivi di urgenza adeguatamente motivati, sia necessario che quanto deliberato dal Consiglio su uno o più argomenti divenga esecutivo immediatamente dopo la fine della seduta in cui questi sono stati trattati, il Consiglio autorizza il Presidente a deliberare d'urgenza, anche prima dell'approvazione del processo verbale della seduta.
 6. Dell'urgenza della trattazione di un argomento e della necessità che si provveda con deliberazione d'urgenza, il Presidente dovrà dare notizia preventiva ai componenti del Consiglio già in fase di convocazione della seduta.

Art. 32

(Approvazione del processo verbale)

1. Il processo verbale di una seduta viene letto ed approvato nella seduta successiva e per tali fini viene distribuito ai componenti del CIV contestualmente alla convocazione della seduta successiva.
2. In sede di approvazione del processo verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto.
3. Gli eventuali rilievi possono riguardare il contenuto degli interventi svolti l'indicazione del voto e dei motivi del medesimo, la conformità del verbale ai fatti avvenuti ed al significato delle parole pronunciate.
4. Degli eventuali chiarimenti o precisazioni è dato atto nel verbale di approvazione.
5. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti vengono riportati nel verbale originale, che solo dopo l'approvazione diviene definitivo.
6. Il processo verbale - come sopra redatto e approvato - con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario, fa piena prova delle dichiarazioni delle parti intervenute e degli altri fatti avvenuti nel corso della seduta.
7. Il processo verbale viene altresì siglato in ogni foglio dal Segretario e viene conservato in originale.

Art. 33

(Segretario e funzioni di segreteria)

1. Le funzioni di Segretario del CIV sono esercitate dal dirigente di una struttura del Fondo Pensioni Sicilia appositamente individuata.
2. Le funzioni di Segreteria per le sedute del CIV sono esercitate dalla struttura appositamente individuata per il supporto al CIV.

Art. 34

(Disposizioni finali)

- 1 - Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con l'approvazione da parte del CIV.
- 2 - Lo stesso sarà trasmesso all'Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione Pubblica e pubblicato sul sito del Fondo Pensioni Sicilia.

Proccione Damiano